



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **107**

In data **03/04/2020**

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in quanto luogo pubblico e aperto al pubblico e facendo rispettare la distanza di un metro tra le persone negli esercizi commerciali ed negli uffici postali e bancari.

IL SINDACO

Vista la segnalazione verbale del Comando Locale Stazione Carabinieri in merito ad emergenza epidemiologica da COVID 19, ove i militari, hanno evidenziato al Sindaco quale autorità sanitaria , di disporre ordinanza la fine di imporre ai titolari di realizzare sistemi di coda, finalizzati ad evitare ogni tipo di assembramento, creato dai loro clienti, in prossimità dei loro accessi ed indispensabili per regolamentare l'entrata nei pubblici esercizi commerciali (es. supermercati, farmacie, ecc.) ed uffici postali e bancari , che secondo il vigente D.L. n. 19 del 25.03.2020 e D.P.C.M. del 01.04.2020, possono svolgere la propria attività al pubblico;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ritenuto necessario adottare, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 demandate ai Sindaci nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate quali misure necessarie volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che il Sindaco nel rispetto delle normativa statali e regionali pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune, non potendo garantire

presidi sull'intera estensione delle strutture nel limitare l'accesso con adeguati strumenti, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e con gli obiettivi dei D.P.C.M. sopra citati.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020 , le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, cessando di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. n.76 del 22-3-2020) ed in particolare :

- art. 1, comma 1 , lett. f) : e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici **nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;**

- le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
- art. 1 comma 3 - Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) - ([G.U. Serie Generale n.79 del 25-03-2020](#)) in vigore dal 26/03/2020 ed in particolare :

- art. 2 comma 3 che stabilisce : <<Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni >>. (**quindi fino al 3 Aprile 2020**);

Visto il D.P.C.M. 1 Aprile 2020 in cui Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio” del 1° aprile 2020, nel quale dispone all'art. 1 che “ L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del **3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020**;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020 e n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020 in merito alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." Nel quale si dispone cheSull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs.267 /2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

ORDINA

fino alla data del 13.04.2020, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in quanto luogo pubblico e aperto al pubblico e facendo rispettare la distanza di un metro tra le persone, quanto segue :

- 1) gli esercizi commerciali, uffici postali ed istituti di credito, che secondo il vigente D.L. n. 19 del 25.03.2020 e D.P.C.M. del 01.04.2020, possono svolgere la propria attività al pubblico (es. supermercati, farmacie, ecc.) sono autorizzati in deroga al Regolamento COSAP, ad occupare il suolo comunale, senza alcun onere e richiesta preventiva, esclusivamente per realizzare sistemi di coda, finalizzati ad evitare ogni tipo di assembramento, creato dai loro clienti, in prossimità dei loro accessi ed indispensabili per regolamentare l'entrata.
- 2) autorizza gli esercizi commerciali, uffici postali ed istituti di credito, quindi alla posa di paletti amovibili corde, nastri e affini per la realizzazione di corridoi dove creare la coda d'ingresso, precisando che all'interno di tale dispositivo dovranno essere applicati sul suolo nastri distanziati di un metro e mezzo, uno dall'altro, per consentire di rispettare la distanza di sicurezza tra le persone in attesa.
- 3) Ordina all'esercente degli esercizi commerciali, uffici postali ed istituti di credito altresì di munirsi di sistema numerico sfollagente in modo da evitare dissidi tra i clienti circa la priorità di accesso ed inoltre dovrà personalmente far rispettare tali disposizioni anche mediante l'impiego, qualora il numero di clienti in attesa sia talmente cospicuo da rendere necessario un costante controllo (ad esempio nei supermercati), di propri dipendenti che, muniti di appositi DPI, dovranno regolamentare la coda e l'accesso all'esercizio.

DISPONE

la modifica delle sanzioni , ove già previste nelle ordinanze sopra richiamate, con l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 in conformità e nel rispetto del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 , art. 4 , comma 1,.

Dà atto che non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.

Il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Ai sensi del comma 3, che le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

DISPONE CHE

copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Bagnara Calabria , alla Polizia Municipale, al fine di vigilare nel rispetto delle proprie competenze.

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

La Polizia Municipale è altresì incaricata della notifica della presente ordinanza agli esercenti commerciali (supermercati , farmacie, etc.) all'ufficio postale ed agli istituti di credito .

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 03.04.2020

Il Sindaco
Rag. Gregorio Giuseppe Frosina